

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 238-A</sup>

---

## RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(Relatore: **CRISTOFORI**)

SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CABRAS, BIANCHI, PEZZATI, PATRIA, BONALUMI,  
FUSARO, FALCONIO, GARGANO, SCALIA, SANESE,  
PORTATADINO**

*Presentata il 2 luglio 1979*

---

Riapertura dei termini per la regolamentazione delle posizioni assicurative di alcune categorie di lavoratori dipendenti, già prevista dalle leggi 2 aprile 1958, n. 331, 11 giugno 1974, n. 252, 31 marzo 1971, n. 214, e 15 febbraio 1974, n. 36

---

*Presentata il 23 ottobre 1979*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento al nostro esame stabilisce la possibilità di regolarizzare la posizione previdenziale per alcune categorie di lavoratori che non hanno potuto esercitare i loro diritti, per decadenza di termini imposti da precedenti leggi. La scarsa informazione che ha accompagnato provvedimenti sia pure di così notevole rilievo sociale, ha impedito a numerosi lavoratori di usufruire di benefici lungamente attesi, come dimostrano le numerose domande pervenute fuori termine.

Ci riferiamo specificatamente: alla legge 11 giugno 1974, n. 252, già prorogata con la legge 12 gennaio 1977, n. 4 (riguardante i dipendenti dei partiti politici, organizzazioni sindacali, patronati e centrali cooperative); alla legge 15 febbraio 1974, n. 36 (riferentesi a dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali); alla legge 31 marzo 1971, n. 214 (che prevede alcuni benefici pensionistici a favore di alcune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa).

A vantaggio degli interessati, si chiede una proroga, per la presentazione delle domande, di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Tale limitato periodo di tempo è sicuramente sufficiente in quanto è ormai a tutti nota la portata delle leggi a suo tempo approvate dal Parlamento.

In particolare, ci sembra giusto rilevare che nell'applicazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, la commissione centrale prevista dall'articolo 2 ha pressoché concluso i suoi lavori completando l'esame delle 24.840 domande presentate.

Onorevoli colleghi! Già nella precedente legislatura erano state presentate analoghe proposte, sottoposte anche all'esame della XIII Commissione, della Camera dei deputati che non hanno potuto proseguire il loro *iter*, per la fine anticipata della legislatura. Appare quindi quanto mai urgente risolvere tali spinose questioni e raccomando quindi la sollecita approvazione della proposta in esame.

CRISTOFORI, *Relatore.*

**TESTO**  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE (238)

ARTICOLO UNICO.

I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, già prorogati con la legge 12 gennaio 1977, n. 4, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1980.

Sono altresì prorogati fino al 30 giugno 1990 i termini previsti dall'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214.

**TESTO**  
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, già prorogati con la legge 12 gennaio 1977, n. 4, sono ulteriormente prorogati per 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì prorogati per il periodo stabilito dal precedente comma i termini previsti dall'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214.

## PROPOSTE DI LEGGE

## N. 192

## ARTICOLO UNICO.

I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, già prorogati con la legge 12 gennaio 1977, n. 4, sono riaperti per 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## N. 291

## ARTICOLO UNICO.

I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, già prorogati con legge 12 gennaio 1977, n. 4, il termine di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e quello di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214, sono prorogati per 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.